

Legge regionale 29 ottobre 1997, n.77

**Modifiche alla L.R. 15 dicembre 1994, n. 94 . Tutela sanitaria delle attività sportive**

ARTICOLO 1

1. Dopo l'art. 4 della LR 15 dicembre 1994, n. 94 e' aggiunto il seguente articolo 4 bis:

"Art. 4 bis  
(Funzioni delle Aziende ospedaliere)

1. Le Aziende ospedaliere di cui all'art. 4 della LR 29 giugno 1994, n. 49 possono esercitare le funzioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), comma 2, lett. b), c), d), e), comma 3 e comma 5.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalle Aziende ospedaliere secondo le modalita' previste da apposite convenzioni da stipularsi con le Aziende unita' sanitarie locali."